



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Telefono diretto 0916808462
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it
corteappellosicilia@lnd.it
pec: cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 COMUNICATO UFFICIALE N° 557 CSAT 38 DEL 19 MAGGIO 2015

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giuseppe Dacqui e Sandro Geraci, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 19 maggio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 228/A

A.S.D. Rosmarino (ME) – richiesta atti gara Play Off 2^ Categoria Città di Gangi/Rosmarino del 26/04/2015

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe con messaggio di posta elettronica del 27 aprile 2015 - ore 09,25 – causa presentazione appello avverso i provvedimenti disciplinari del Giudice di prime cure, senza tuttavia fare pervenire il ricorso nei termini di cui all'articolo 36 comma 2 del C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame, comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S.

P.Q.M.

Dispone a carico della società A.S.D. Rosmarino l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

Procedimento 229/A

A.S.D. SAN GIORGIO VICARI (PA), avverso ammenda di € 1.500,00 - Campionato 3° Categoria Gir. "B" Gara A.S.D. San Giorgio Vicari/Don Carlo Lauri del 03/05/2015 – C.U. N° 69 del 7/05/2015 della Delegazione Provinciale di Palermo

Con tempestivo appello pervenuto a mezzo fax l'A.S.D. San Giorgio Vicari ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante chiede che la sanzione così come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale venga riformata in meglio atteso che la stessa è sproporzionata nella sua quantificazione, sia perché risulta errata l'applicazione della recidiva così come prevista e regolamentata dall'art. 21 del C.G.S.

All'udienza di comparizione odierna, benchè regolarmente convocata, nessuno è comparso per la reclamante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell' art. 35, comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva, per quello che qui ci interessa, che il direttore di gara è stato vittima di una pesante aggressione posta in essere da tre calciatori tesserati per la reclamante (le cui sanzioni non risultano impuginate).

Tale aggressione lo costringeva a sospendere definitivamente la gara per non essere più nelle condizioni psico-fisiche di dirigerla e di ricorrere, successivamente, alla cure della guardia medica, il cui medico di turno ha accertato lesioni guaribili in giorni tre s.c..

Dallo stesso referto si rileva che nei frangenti relativi all'aggressione nessuno dei dirigenti iscritti in distinta nè il capitano della società appellante, hanno apprestato la dovuta assistenza al direttore di gara. Inoltre risulta che un tesserato della reclamante abbia aperto un cancello così da permettere agli spettatori presenti sugli spalti di accedere al terreno di gioco.

Preliminarmente va accolto il capo dell'appello circa l'applicabilità della recidiva. Infatti l'art. 21 comma 1 del C.G.S. prevede che la recidiva trova applicazione solo nel caso in cui la società abbia subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che riceva altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva ovvero, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nella stagione precedente.

Esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che la reclamante nella presente stagione sportiva e nella precedente non ha mai subito alcuna sanzione della medesima natura di quella per la quale il Giudice Territoriale Sportivo ha ritenuto di applicare l'aumento di pena.

Ciò posto non può non rilevarsi che la reclamante abbia comunque violato le norme federali, non avendo la stessa né il proprio capitano (rispettivamente ai sensi degli artt. 65 e 73 delle N.O.I.F.) prestato la dovuta assistenza al direttore di gara al fine di evitare, o quanto meno limitare, l'aggressione dallo stesso subita.

Così come va rilevato che un tesserato ha aperto indebitamente un cancello sì da permettere l'invasione di campo da parte dei sostenitori della squadra ospitante anche se gli stessi non hanno preso parte attiva all'aggressione.

Pertanto la sanzione così come inflitta dal Giudice Territoriale Sportivo deve essere riformata come da dispositivo, tenendo conto delle superiori argomentazioni.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, visto l'art. 18 comma 1 lett. c) ridetermina la sanzione a carico dell'A.S.D. San Giorgio Vicari in €

500,00 con diffida.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 230/A

A.S.D. ADERNO' (CT), avverso squalifica fino al 31/12/2015 del calciatore sig. Botta Cristian - Campionato Allievi Provinciali CT Gara Play Off Adernò/Real Aci del 02/05/2015 – C.U. N° 53 del 4/05/2015 della Delegazione Provinciale di Catania

Con tempestivo appello pervenuto a mezzo fax l'A.S.D. Adernò ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante chiede che la sanzione così come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale venga riformata in meglio atteso che la stessa è sproporzionata nella sua quantificazione in quanto il calciatore non avrebbe scavalcato la recinzione per partecipare ad una rissa, ma solo per constatare le condizioni di salute della propria madre che aveva accusato un malore a seguito di alcuni incidenti avvenuti poco prima sugli spalti.

Lo stesso Botta peraltro non ha mai aggredito il direttore di gara ma si sarebbe limitato a chiedere delucidazioni sui motivi della sua espulsione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell' art. 35, comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva, per quello che qui ci interessa, che al termine del primo tempo il calciatore Cristian Botta veniva espulso perché scavalcava la recinzione di delimitazione del terreno di giuoco per "raggiungere il mucchio" venutosi a creare tra i tifosi delle due squadre.

Inoltre durante l'intervallo il sig. Botta, unitamente a una persona non riconosciuta, raggiungeva il direttore di gara nel proprio spogliatoio, dove il soggetto non individuato, con tono minaccioso, invitava il direttore di gara a non considerare espulso il Botta.

Infine, al termine della gara, mentre l'arbitro si dirigeva nel proprio spogliatoio, sempre il sig. Botta, ancora una volta spalleggiato dal citato sconosciuto, assumeva un comportamento irrispettoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara e, una volta raggiunto, lo spintonava per ben due volte, tant'è che intervenivano i Carabinieri preposti al servizio d'ordine, così da consentire il rientro, in tutta sicurezza, dell'arbitro nel proprio spogliatoio.

Il ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento in quanto la sanzione, così come inflitta dal Giudice di prime cure, appare congrua in relazione ai gravi e molteplici comportamenti antiregolamentari posti in essere dal calciatore sig. Cristian Botta.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, rigetta il proposto reclamo e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 62,00.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 19/05/2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**